

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3516 del 18/06/2025
Oggetto	TERME DI CERVIA E DI BRISIGHELLA SRL, trasferimento a TERME DI BRISIGHELLA srl della CONCESSIONE MINERARIA "COLOMBARINO", per la coltivazione di acqua minerale ad uso termale in Comune di Brisighella, ai sensi della L.R. 17 agosto 1988 n. 32 e ss.mm.ii.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3659 del 18/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: TERME DI CERVIA E DI BRISIGHELLA SRL** - trasferimento a TERME DI BRISIGHELLA srl della CONCESSIONE MINERARIA "COLOMBARINO", per la coltivazione di acqua minerale ad uso termale in Comune di Brisighella, ai sensi della L.R. 17 agosto 1988 n. 32 e ss.mm.ii.

## **LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32, "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 14 che disciplina il trasferimento della concessione;

### **VISTE:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 comma 2 della LR n. 13/2015, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di ARPAE, quelle relative alla materia acque minerali e termali;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di acque minerali e termali;

**RICHIAMATE** altresì altre normative in materia di acque minerali e termali:

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e ss.mm.ii., che classifica le coltivazioni di sostanze minerali;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, "Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale" che disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale;

**RICHIAMATE** inoltre, le principali disposizioni circolari di competenza regionale in materia:

- circolare della Regione Emilia Romagna n. 1/86, prot. 20027 del 2 dicembre 1986 "*Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1985, n. 219 – Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di acque minerali e termali*";
- circolare della Regione Emilia Romagna prot. n. 20781 del 5/11/99 "L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*". Art. 147, comma 1, lettere a) e b): *delega alle province delle funzioni, compiti ed attività amministrative relative alla Polizia mineraria e alle acque minerali e termali*";
- determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'ambiente n. 16895/2022 "*Aggiornamento della misura del canone relativo ai volumi di acqua minerale naturale e di sorgente oggetto di sfruttamento in concessione, di cui all'art. 16 bis, comma 1, della L.R. n. 32/1988 e ss.mm.ii. - Triennio 2023-2024-2025*";
- determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'ambiente n. 16894/2022 1 "*Aggiornamento della misura dei diritti proporzionali annui anticipati dovuta per i permessi*

*di ricerca e per le concessioni di acque minerali e termali ubicate in territorio della regione emilia-romagna - triennio 2023-2024-2025”;*

**PREMESSO CHE:**

- la Concessione per la coltivazione di acqua minerale per uso termale denominata COLOMBARINO, avente superficie pari a 07.40.60 ettari, tutta entro il Comune di Brisighella, è stata rilasciata originariamente in perpetuo al Comune di Brisighella, con decreto del Ministro di Stato per le Corporazioni del 10/12/1929, registrato alla Corte dei Conti al n. 1 corporazioni, Foglio 83;
- con DM 30/10/1962, registrato alla Corte dei Conti il 7/12/1962, reg. 16 - Industria e Commercio, foglio 95, la concessione per la coltivazione di acqua minerale denominata COLOMBARINO è stata trasferita e intestata alla Società Terme di Brisighella spa;
- la Regione Emilia-Romagna, con Determinazione del Direttore Generale (Direzione Generale Area Ambiente) n. 6986 del 18/09/1996, ha confermato in perpetuo, ha esteso alla coltivazione dell'acqua minerale salso-bromo-jodica e ha trasferito la concessione denominata COLOMBARINO alla società Terme di Cervia e di Brisighella spa successivamente trasformata in srl;
- con determina DET-AMB-2019-335 del 25/01/2019 ARPAE SAC Ravenna ha autorizzato il titolare della concessione per la coltivazione di acque minerali e termali denominata COLOMBARINO a sub-concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione medesima, alla società Terme di Brisighella srl, alle stesse condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 6986/1996 sopra richiamata, per una durata non superiore a 30 anni dall'atto di sub concessione;
- in seguito alla necessità di intervenire con ristrutturazione, anche impiantistica, e riorganizzazione complessiva, non compatibili con l'ordinario funzionamento dello stabilimento termale, la società Terme di Brisighella srl ha richiesto una sospensione dell'attività di coltivazione di acqua minerale per uso termale, che è stata autorizzata con determina DET-AMB-2019-4502 del 02/10/2019;
- la Società Terme di Cervia e di Brisighella srl con sede in via Forlanini, 16 – 48015 Cervia (RA), ha presentato richiesta di trasferimento della concessione di coltivazione di acque minerali per uso termale denominata COLOMBARINO, alla società Terme di Brisighella srl, con nota PG/2025/21219 del 03/02/2025 sottoscritta da entrambe le società, successivamente integrata con PG/2025/43878 del 07/03/2025;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 7, comma 8, della L.R. n. 32/1988 stabilisce che *“la durata della concessione è stabilita nell'atto stesso, in relazione all'importanza degli impianti e degli investimenti programmati e non può comunque superare gli anni 30”;*
- l'art. 14, comma 1, della L.R. n. 32/1988 stabilisce che *“qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca e della concessione deve essere, a pena di nullità, preventivamente autorizzato dall'amministrazione competente”;*

**CONSIDERATA** inoltre la nota prot. PG/2018/11339 del 02/08/2018, del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna, in materia di trasferimento delle concessioni;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per la pratica ARPAE SinaDoc n. 6591/2025, emerge che:

- l'istanza di trasferimento presentata dalla società Terme di Cervia e di Brisighella srl, sottoscritta anche dalla società Terme di Brisighella srl, in data 03/02/2025 (PG/2025/21219), è stata successivamente integrata in data 07/03/2025 (PG/2025/43878), al fine di completare la documentazione richiesta per la procedura di trasferimento ed è risultata comprensiva dei seguenti documenti allegati:
  - schema dell'atto di cessione;
  - relazione tecnico-finanziaria e programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi tempi di esecuzione, nonché previsioni generali di spesa;
  - documentazione che dimostri che chi subentra possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati per intraprendere l'attività (attestazioni bancarie, dichiarazione di tecnici del settore disposti ad assumere la direzione dei lavori, ecc.);
  - atto costitutivo e statuto della società in copia semplice, con riserva di fornire copia autentica in bollo (non appena la relativa richiesta verrà evasa dall'Archivio Notarile presso il quale si sono depositati gli atti dei notai non più in attività);
  - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dal quale risultino anche i nominativi e le cariche sociali ricoperte;
- ARPAE, con nota PG/2025/48910 del 14/03/2025, ha dato avvio al procedimento per il trasferimento della concessione COLOMBARINO, convocando la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della stessa legge, alla quale sono stati invitati i seguenti enti:
  - Comune di Brisighella;
  - Unione della Romagna Faentina;
  - Provincia di Ravenna;
  - AUSL della Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica di Ravenna;
- con tale nota è stato anche fissato al 22/03/2025 il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi alla documentazione presentata in allegato all'istanza in oggetto;
- nessuno degli Enti sopra richiamati ha richiesto integrazioni documentali o chiarimenti per la valutazione istruttoria di competenza;
- dall'istruttoria avviata e svolta da ARPAE è emersa comunque la necessità di acquisire chiarimenti e documentazione integrativa, formalizzata, sospendendo i termini del procedimento, con nota PG/2025/61956 del 01/04/2025;
- con nota PG/2025/73112 del 17/04/2025 sono state presentate le integrazioni richieste;
- la società dichiara di avvalersi di personale tecnico di comprovata esperienza nel settore delle acque minerali e termali e di possedere i requisiti economici adeguati all'attività da intraprendere;
- l'attività sarà svolta direttamente con la collaborazione di esperti ed operatori del settore;
- l'area di coltivazione per la quale si chiede il trasferimento non subisce alcuna variazione nella geometria e nell'estensione, i vertici sono gli stessi che delimitano la concessione in essere;

- a partire dal 09/04/2025 per 15 giorni continuativi e consecutivi, è stato pubblicato l'avviso relativo all'istanza di trasferimento oggetto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, all'Albo pretorio del Comune di Brisighella (relata di avvenuta pubblicazione PG/2025/93653 del 21/05/2025) e all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina (relata di avvenuta pubblicazione PG/2025/79883 del 29/04/2025);
- in seguito alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- nell'ambito della conferenza dei servizi è pervenuto il seguente atto di assenso espresso:
  - parere favorevole del Settore Viabilità - Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Ravenna, acquisito da ARPAE con PG/2025/56659 del 25/03/2025, nel quale si precisa che l'opera in oggetto ricade in zona interessata dagli artt. 3.17, 5.3 e 5.14 del vigente PTCP della Provincia di Ravenna, in coerenza con le disposizioni della variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque ed in particolare anche a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi che all'art. 95 afferma che la tutela quantitativa della risorsa idrica concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione del sistema idrico;

#### **CONSIDERATO** inoltre

- che con la sopra citata nota PG/2025/61956 del 01/04/2025 di richiesta integrazioni e sospensione del procedimento di trasferimento, ARPAE SAC Ravenna chiedeva, tra l'altro, informazioni in merito alle attività avviate e svolte durante e successivamente alla sospensione autorizzata, nonché notizie sulla eventuale riattivazione/ripristino dell'attività termale;
- che la Società riscontrava la richiesta di integrazioni con nota PG/2025/73112 del 17/04/2025;
- che dalla verifica del possesso dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere, svolta da ARPAE SAC Ravenna emergeva un difetto del requisito previsto all'art. 7 LR 32/88 relativamente alla capacità economica, in capo alla società Terme di Brisighella srl;
- con nota PG/2025/93539 del 21/05/2025 è stata comunicata l'esistenza di motivi ostativi al trasferimento della concessione COLOMBARINO dalla società Terme di Cervia e di Brisighella srl alla società Terme di Brisighella srl, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi;

#### **DATO ATTO** che

- con nota PG/2025/95344 del 23/05/2025 la società Terme di Brisighella srl, rispondendo alla suddetta nota:
  - dichiara di riprendere l'attività termale il 22/06/2026, in seguito ad importanti lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura termale;
  - comunica che le circostanze rappresentate nella nota PG/2025/93539 del 21/05/2025 fanno riferimento a dati non aggiornati, per cui dichiara di essere in possesso di adeguata capacità economica allegando idonea documentazione a supporto;
- con nota PG/2025/104568 del 11/06/2025, ai sensi dell'art. 14 bis comma 5 L.n. 241/1990, sono state trasmesse agli enti partecipanti alla conferenza dei servizi decisorie ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., le osservazioni presentate dalla Società e riassunte ai punti 1 e 2 precedenti, al fine di ottenere le valutazioni di competenza in termini di assenso o dissenso sull'intervenuto superamento dei motivi ostativi;

- entro i termini stabiliti non sono pervenute valutazioni/determinazioni in merito;
- a copertura del rischio di mancata manutenzione e messa in sicurezza delle pertinenze minerarie per l'intero arco temporale di validità della concessione si ravvisa l'opportunità di quantificare nell'importo pari a € 10.000 (euro diecimila), l'ammontare della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

#### **DATO ATTO**

- che il periodo in cui erano previsti importanti interventi sullo stabilimento termale (per i quali è stata richiesta ed autorizzata la sospensione dell'attività di coltivazione di acqua minerale per uso termale oggetto della concessione, DET-AMB-2019-4502), ovvero il 2019/2020, è coinciso con l'avvento della pandemia da COVID-19 alla quale sono seguiti gli eventi alluvionali del 2023 e 2024 che hanno colpito la zona di interesse, integrando tali eventi causa di forza maggiore fissando la ripresa dell'attività termale al 22/06/2026;
- che dai dati annuali relativi al 2020 e dalle relazioni annuali 2021, 2022, 2023, si evince l'emungimento di modesti quantitativi ai fini di *"mantenimento della testata dei pozzi"* e di *"garanzia sull'efficienza e funzionalità delle opere di captazione e sui sistemi di pompaggio in essere, sulla bontà degli organi di regolazione (tubazioni, rubinetterie, etc...), e sul mantenimento della potenzialità delle adduzioni termali"*;
- del versamento dei diritti proporzionali regolarmente effettuato per le annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;

#### **DATO ATTO** che:

- ai fini del trasferimento della presente concessione è stata richiesta in data 25/03/2025, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 159/2011;
- essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del Dlgs n. 159/2011, e non avendo questo Servizio ARPAE ricevuto da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio Antimafia, la comunicazione sopracitata, questo Servizio ARPAE può, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis D.Lgs n. 159/2011, procedere all'adozione dell'atto, previa acquisizione, per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, di autocertificazione attestante che nei loro confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- acquisita con nota PG/2025/101288 del 05/06/2025 tale autocertificazione;
- il presente provvedimento autorizzativo, rilasciato a seguito di autocertificazione, è soggetto a condizione risolutiva, e, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA del presente provvedimento con ogni altra conseguenza di legge;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale ARPAE DEL-2024-102 del 08/10/2024 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

**DATO ATTO**, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**ATTESO** che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Laura Avveduti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

## DETERMINA

1. che il presente provvedimento **costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria** ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della stessa Legge, convocata con nota PG/2025/48910 del 14/03/2025;
2. di **trasferire**, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.R. 32/1988 e smi, **alla società**:

ragione sociale	<b>TERME DI BRISIGHELLA srl</b>
sede legale	via Forlanini n. 16, 48015 Cervia
CF/P.IVA	02422150397

**la titolarità della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale ad uso termale denominata "COLOMBARINO**, nel territorio del comune di Brisighella, dell'estensione di 07.40.60 ettari;

3. di  **fissare** la durata della concessione in **anni 30 (trenta) decorrenti dall'adozione del presente atto**;
4. di **stabilire** che, entro il termine di **90 giorni** dalla data di adozione del presente provvedimento, deve essere prestata **garanzia finanziaria**, a copertura della mancata manutenzione e messa in sicurezza delle pertinenze minerarie per l'intero arco temporale di validità della concessione, **con le modalità di seguito elencate**:
  - 4.1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € 10.000,00 (euro diecimila).
  - 4.2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto (anni 30);
  - 4.3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - 4.3.1. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
    - 4.3.2. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
    - 4.3.3. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di

servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- 4.4. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - 4.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - 4.6. le dichiarazioni di cui ai punti 4.4 e 4.5 sopra riportati dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - 4.7. comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - 4.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto, previa diffida;
5. **di stabilire che:**
- 5.1. **entro il 22/06/2026 la società Terme di Brisighella srl dovrà riprendere l'attività termale pena l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 LR 32/1988;**
  - 5.2. **entro il 31/12/2025,** dovrà essere trasmesso ad ARPAE di Ravenna il cronoprogramma dei lavori di cui alla nota assunta da ARPAE al PG/2025/95344 del 23/05/2025;
  - 5.3. la Società Cessionaria è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite nell'atto di concessione (Regione Emilia-Romagna - Determinazione del Direttore Generale n. 6986 del 18/09/1996 e DET-AMB-2019-335 del 25/01/2019 di ARPAE SAC di Ravenna), che si intendono qui trascritte ed integrate:
    - 5.3.1. esercitare direttamente l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza dei giacimenti ed attenersi al programma di coltivazione ed a quanto espressamente previsto dalla concessione, nonché dalla L.R. 32/88 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti la materia;
    - 5.3.2. per eventuali varianti del programma di coltivazione deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
    - 5.3.3. inviare ad ARPAE di Ravenna entro il 31/12 di ogni anno:



- 5.3.3.1. un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;
- 5.3.3.2. il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936 n. 1347, convertito nella Legge 25 gennaio 1937 n. 218;
- 5.3.4. mantenere in perfetto stato di funzionamento gli strumenti per la misurazione della portata, della conduttività e della temperatura dell'acqua estratta, e trasmettere mensilmente ad ARPAE i dati relativi rilevati e registrati nel mese precedente;
- 5.3.5. fornire ai rappresentanti di ARPAE e degli Enti preposti ai controlli, i mezzi necessari per l'espletamento delle attività ispettive previste per legge e fornire i dati statistici e tutte le indicazioni che venissero richieste;
- 5.3.6. attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite da ARPAE per il controllo ed il regolare sfruttamento della risorsa mineraria, nonché dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione dell'acqua;
- 5.3.7. corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 dicembre di ogni anno, il diritto proporzionale annuo anticipato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/88 e smi;
- 5.3.8. rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori che la sicurezza di terzi;
- 5.3.9. mantenere adeguatamente tutte le opere pertinenti alla concessione, costituenti pertinenza mineraria ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 32/88 e smi, nel rispetto della normativa vigente di settore;
- 5.3.10. mantenere i siti di prelievo costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 5.3.11. mantenere in perfetta efficienza, in corrispondenza dei vertici dell'area di concessione, opportune targhe, realizzate in materiale idoneo e di dimensioni comprese in cm 16-20 x cm 23-25 e recanti le incisioni: Provincia di Ravenna (ovvero Regione Emilia-Romagna nel caso di sostituzione delle targhe attualmente installate), il simbolo minerario martello e mazzetta incrociati, la denominazione "Colombarino" e il numero che contraddistingue il rispettivo vertice;
- 5.3.12. entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto di trasferimento della concessione, lo stesso deve essere trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e copia della nota di avvenuta trascrizione, deve essere trasmessa ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

6. di rendere noto che:

- 6.1. a norma del comma 2 dell'art 4 della LR 32/88 e s.m.i., la concessione potrà essere sospesa o revocata, o potranno essere impartite ulteriori prescrizioni in qualsiasi momento, qualora preminenti motivi di interesse pubblico, quali salvaguardia della salute e sicurezza della popolazione o salvaguardia ambientale, dovessero richiederlo;
- 6.2. la presente determina, rilasciata a seguito di autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis Dlgs n. 159/2011, è soggetta a condizione risolutiva, e, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA con ogni altra conseguenza di legge;
- 6.3. la concessione mineraria è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e il provvedimento di trasferimento viene rilasciato ai soli fini dello sfruttamento della risorsa nel rispetto delle leggi in materia di acque minerali e termali e di tutela ambientale, fatte pertanto salve le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dal presente provvedimento;
- 6.4. **l'autorizzazione alla subconcessione dell'esercizio dell'attività di coltivazione della presente concessione decade alla data di adozione del presente provvedimento, per cui si intende revocata la DET-AMB-2019-335 del 25/01/2019;**
- 6.5. il provvedimento verrà inviato oltre che alla società cessionaria, alla società cedente, al Comune di Brisighella, all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, alla Provincia di Ravenna - Servizio Pianificazione Territoriale, alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente e all'Azienda AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, per le rispettive competenze;
- 6.6. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURERT) della presente determinazione;
- 6.7. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- 6.8. ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- 6.9. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto e prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- 6.10. avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est  
*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**